

## TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Designato,

vista l'istanza dei ricorrenti Marco Pregno e Francesca Scardino, elettivamente domiciliati in Torino, via Ettore Perrone n. 10, presso lo studio dell'avv. Pietro De Filippo, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

viste le memorie integrative depositate in data 15.9.2025 e 25.9.2025 e sentite le parti all'udienza del 22.9.2025;

verificato - allo stato e sulla base dei documenti disponibili - che:

- i ricorrenti sono da considerarsi consumatori ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;  
- non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non risultano aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;

- la domanda è corredata dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a), b), c) d) ed e) del d. lgs. 12.1.2019, n. 14;

rilevato che con la memoria integrativa del 15.9.2025 i ricorrenti hanno provveduto a depositare il piano di ristrutturazione dei debiti indicante in modo specifico i tempi e le modalità di attuazione della proposta, anche con riferimento alle modalità di vendita dell'immobile sito in Montegrosso d'Asti, le quali sono state ulteriormente precisate all'udienza del 22.9.2025;

ritenuto, pertanto, che allo stato la proposta e il piano, così come successivamente integrati, soddisfino sotto il profilo formale i requisiti di legge;

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto di disporre ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII la sospensione dei procedimenti esecutivi attualmente pendenti nei loro confronti e in particolare della procedura esecutiva immobiliare n. 160/2022 RGE pendente presso il Tribunale di Asti (alla quale è stata successivamente riunita la procedura n. 77/2024 di cui è stata parimenti chiesta la sospensione con istanza integrativa del 25.9.2025), nonché di disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati e la sospensione della cessione del quinto dello stipendio attualmente in corso in relazione al contratto di finanziamento n. 236987 del 6.7.2017 stipulato dalla ricorrente Francesca Scardino con FIGENPA;

ritenuto che tale istanza sia meritevole di accoglimento, atteso che la prosecuzione o l'avvio delle suddette procedure esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori o il compimento di atti di straordinaria amministrazione non previamente autorizzati potrebbero pregiudicare la

fattibilità del piano, per incompatibilità con la proposta formulata che prevede tra l'altro la vendita dell'immobile pignorato mediante conferimento di mandato a soggetto specializzato, mentre la sospensione delle cessioni del quinto dello stipendio appare funzionale a salvaguardare la *par condicio creditorum*, evitando che alcuni creditori possano soddisfarsi nelle more della procedura al di fuori del concorso prospettato nel piano, in violazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 3, CCII;  
visti gli artt. 67 e ss. CCII;

P.Q.M.

1) dispone che la proposta e il piano, come successivamente integrati con memoria del 15.9.2025 e all'udienza del 22.9.2025, siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni, con avviso che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo PEC dell'O.C.C., indicato nella comunicazione, e che ogni creditore deve comunicare all'O.C.C. il proprio indirizzo PEC e in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;  
2) dispone che la proposta e il piano, come successivamente integrati, siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Asti a cura dell'O.C.C. (con esclusione dei dati sensibili relativi

);

3) dispone, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, fino alla conclusione del procedimento, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata promossi nei confronti dei ricorrenti (e segnatamente delle procedure esecutive immobiliari riunite n. 160/2022 e n. 77/2024 RGE pendenti presso il Tribunale di Asti), il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul loro patrimonio e di compiere atti di straordinaria amministrazione non previamente autorizzati nonché la sospensione della cessione del quinto dello stipendio attualmente in corso in relazione al contratto di finanziamento n. 236987 del 6.7.2017 stipulato dalla ricorrente Francesca Scardino con FIGENPA.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'OCC.

Asti, 2.10.2025

Il Giudice  
Marco Bottallo

Il sottoscritto, Dott. Giovanni Imberti, nato a Cuneo il 18/09/1977, c.f. MBRGNN77P18D205E, con studio in Carrù (CN) via Mazzini 15, nella sua qualità di Gestore OCC della crisi di Scardino Francesca

ATTESTO

Ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012, così come introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che il presente DECRETO del 02/10/2025, è stato estratto in copia conforme dal fascicolo informatico della procedura e pertanto è da considerarsi copia autentica con la stessa efficacia dell'originale.

Carrù, 03/10/2025

firma  
Dott. Giovanni Imberti